

STATUTO

TITOLO 1° - *Denominazione e Sede, Scopi e Finalità, Oggetto*

ART. - 1 – Denominazione e Sede

E' costituita, ai sensi dell'art.36 e ss del libro primo del codice civile e in applicazione dei disposti di cui ai Decreti Legislativi 36/2021 e 39/2021, una Associazione Sportiva Dilettantistica che assume la denominazione di " **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA SELARGIUS** " che potrà assumere l'acronimo di " **A.S.D. ATLETICA SELARGIUS**". La sede viene costituita in **SELARGIUS in VICO I SAN LUSSORIO 1/A**, la modifica della sede nel medesimo Comune di **SELARGIUS** non costituisce modifica statutaria.

ART. - 2 – Scopi e Finalità

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Selargius è una associazione libera e apolitica, senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia e all'estero, lo sviluppo e la diffusione della pratica delle discipline sportive dilettantistiche, incluse nell'elenco allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni nonché ogni altra forma di sport come riconosciuta dall'art.33 della Costituzione, e attività ricreativa a questa connesse, creando nel contempo una struttura, anche logistica, atta a consentire, a quanti vi aderiscono, un processo di maturazione e apprendimento atletico - sportivo rapido ed equilibrato.

L' Associazione Sportiva Dilettantistica, in ossequio al disposto di cui all'art 10 del DL 36/2021 esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica, della formazione e della didattica ad essa connessa e, pertanto si obbliga, nel rispetto delle norme regolamentari e legislative del CONI, ad uniformarsi alle direttive e/o regolamenti emanate dalle FSN ed EPS in tema di affiliazioni, tesseramento, regolamento sportivo, regolamento disciplinare e/o quant'altro necessario per soddisfare il vincolo di affiliazione e associativo.

L'associazione procederà a costituirsi e registrarsi nei registri di cui al D.L. 39/2021 e successive integrazioni e modifiche, nonché ad adeguarsi a tutte le disposizioni normative che determinano, e/o determineranno, il riconoscimento quale associazione sportiva dilettantistica.

L' Associazione si obbliga, oltremodo, ad adottare il Regolamento di disciplina delle FSN ed EPS cui è affiliata e al rispetto delle decisioni, sentenze, provvedimenti disciplinari, lodi emessi dagli Organi di Giustizia e/o disciplina.

Inoltre, la associazione si impegna a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o dalle Federazioni sportive, cui la medesima associazione risulti affiliata, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.L. 39/2021.

Essa, solo nei confronti dei propri associati, iscritti, tesserati e partecipanti e senza finalità speculative si propone:

a) la promozione e l'organizzazione dello sport, sia a livello agonistico che a livello formativo ed amatoriale, per sviluppare il senso morale ed il valore umano della pratica formativa e sportiva; prevalentemente, ma non unitamente, la Associazione si occuperà:

b) della pratica della attività sportiva dilettantistica sia a livello amatoriale che agonistico in tutte le forme e in tutte le discipline;

c) della preparazione tecnica di competitori;

d) della gestione di eventi quali competizioni, manifestazioni, festival, ed ogni altra attività promozionale;

- e) dello sviluppo tecnologico, artistico, manageriale dello sport;
- f) della collaborazione con enti pubblici e privati per la promozione e la valorizzazione della attività sportiva dilettantistica;
- g) della promozione associativa con altri sodalizi associativi;
- h) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva e quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali;
- i) la gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale, di impianti ed attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri associati per lo svolgimento delle varie attività sportive.

ART. - 3 – Oggetto

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- b) la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- c) la vendita di articoli sportivi;
- d) possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- e) stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
- f) la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- g) richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive;
- h) organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- i) accettare, in via meramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;
- j) partecipare a campionati nell'ambito dell'attività promossa dagli OO.SS. Preposti in genere;
- k) organizzare e partecipare con i propri associati e tesserati a tornei, campi estivi ed invernali, centri di formazione sportivi e ricreativi;
- l) attivare forme di convenzione con Ditte fornitrici di Attrezzatura Sportiva in genere ed in particolar modo per tutta l'attrezzatura occorrente all'esercizio dello sport al fine di ottenere migliori condizioni di vendita e/o noleggio;
- m) organizzare iniziative, servizi, attività turistiche e ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo degli associati, collaborando con Enti ed Associazioni con stesse finalità sociali;
- n) Organizzare nell'ambito della propria sede ed attività, ed esclusivamente per i propri associati, servizi di somministrazione di pasti e di bevande, curandone direttamente o indirettamente la gestione.

Inoltre l'Associazione, potrà compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e gestionale ivi comprese le operazioni finanziarie, l'assunzione di mutui passivi, la concessione di fidejussioni ed avalli, anche a favore di terzi, la concessione di ipoteche e ogni operazione si possa ritenere utile, necessaria o pertinente alla realizzazione dell'oggetto sociale.

TITOLO 2° - *Associati*

ART. - 4 -

Sono associati tutti coloro che, all'atto dell'accoglimento della domanda abbiano raggiunto la maggiore età e aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando anticipatamente la quota associativa.

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

La qualità di associato attribuisce:

- a) il diritto a partecipare a ogni attività associativa;
- b) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
- c) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo

ART. - 5 -

Per essere ammessi quale associato è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

1. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, n. Telefonico e mail per tutte le comunicazioni;
2. Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E' facoltà del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, non ratificare tale ammissione; contro il provvedimento del Consiglio è possibile proporre reclamo alla Assemblea degli associati entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Gli associati sono tenuti:

1. al pagamento della tessera sociale;
2. alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile o rimborsabile.

Alla Associazione possono aderire affiliati, iscritti e partecipanti ai sensi dell'art. 148 del DPR 917/86 che, dietro loro richiesta, possono partecipare, esclusivamente alle attività istituzionali promosse dalla associazione medesima.

La richiesta presentata da un minore dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale e la sottoscrizione della stessa assume la valenza di autorizzazione al tesseramento presso l'EPS o FSN di riferimento e all'obbligo del pagamento delle relative quote.

I tesserati, iscritti e partecipanti compilano, esclusivamente, il modulo obbligatorio di tesseramento da inviare alle Associazioni Benemerite, Discipline associate, FSN o EPS cui sono affiliati.

Agli affiliati, iscritti e partecipanti non sono applicabili le norme statutarie riferite alla sola categoria degli associati.

ART. - 6 -

La quota associativa è intrasmissibile. Fanno eccezione i trasferimenti *mortis causa*.

ART. - 7 -

Gli associati sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali, alla Associazione o ai gruppi ad essa affiliati.

Le espulsioni o le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo.

Gli associati radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova iscrizione pari al periodo compreso dalla data di disdetta a quella della nuova iscrizione.

Tali riammissioni saranno decise dal consiglio direttivo.

Gli associati espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

TITOLO 3° - *Organi dell'Associazione*

ART. - 8 -

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Collegio dei Sindaci; (facoltativo)
4. il Collegio dei Proviviri. (facoltativo)

ART. - 9 -

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in **regola con il pagamento delle quote sociali**.

Ogni associato, ha un voto, qualunque sia il valore della quota. Il voto è espresso per alzata di mano.

ART. - 10 -

L'Assemblea è convocata per affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritiene idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo.

Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

ART. - 11 -

Le assemblee degli associati possono essere ordinarie e straordinarie. Esse sono convocate mediante affissione presso i locali sociali o pubblicate presso il sito della società.

Hanno diritto di voto solo gli associati in regola con il pagamento delle quote associative

1 - Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta corredata di documenti, non più di un Associato.

ART. - 12 -

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) elegge il Collegio dei Revisori e dei Probiviri.

ART. - 13 -

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- b) su richiesta motivata di almeno 1/5 degli associati o anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. - 14 -

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati. E' possibile tenere le riunioni della Assemblea su piattaforme condivise a distanza a condizione che vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti e che venga garantita la possibilità di intervento e di trasparenza nelle votazioni.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

ART. - 15 -

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione della Associazione è necessaria la presenza di almeno il 50% degli associati e il voto favorevole dei 3/5 presenti.

ART. - 16 -

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni dovranno essere riportate sull'apposito libro dei verbali.

ART. - 17 -

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo **di cinque** ad un massimo di sette eletti fra gli associati eleggibili, determinato di volta in volta dall'Assemblea dei soci.

In ossequio al disposto di cui all'articolo 11 del DL 36/2021 è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. - 18 -

Il Consiglio nomina nel suo seno il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona

Fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dalla Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o in alternativa dalla richiesta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.

La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

Il consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive, senza alcun giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto. Il consiglio procederà (chiamata del primo dei non eletti o, in caso di impossibilità per cooptazione) alla nomina del nuovo consigliere.

Le dimissioni del presidente comporta il rinnovo di tutte le cariche sociali in seno al consiglio direttivo e si procederà alla nomina di un nuovo consigliere come su descritto.

ART. - 19 -

Il Consiglio Direttivo, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Il Consiglio Direttivo nell'espletamento della propria opera può compiere qualsiasi attività mobiliare e immobiliare, ed in particolare deve:

1. redigere i programmi di attività sociale previsti sullo statuto;
2. curare la esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
3. redigere i bilanci;
4. compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
5. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
6. formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
7. deliberare l'ammissione, la sospensione degli associati all'attività dell'associazione,
8. proporre, per l'approvazione assembleare le quote associative per l'anno sociale.
9. assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. - 20 -

Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale di fronte a terzi e in giudizio.

ART. - 21 -

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo sulle mansioni che gli competono con l'esclusione dei poteri di straordinaria amministrazione.

ART. - 22 -

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la tenuta del libro degli associati, tiene aggiornato il protocollo cura la contabilità della associazione, provvede alla iscrizione e alla tenuta dei registri contabili. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti, provvede inoltre a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

Il tesoriere è tenuto a informare tutto il consiglio direttivo su eventuali irregolarità riscontrate nell'esercizio della sua funzione. Insieme con il Presidente ha la firma sul conto corrente e su tutti gli atti di contabilità.

ART. - 23 – (facoltativo)

Il Collegio dei Revisori è eletto dalla assemblea degli associati ed è composto da tre componenti, anche non associati. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente e dura in carica quattro anni. Nel caso di dimissioni o di esclusione di un componente si procede per cooptazione; in ogni caso almeno due componenti devono essere eletti dalla Assemblea.

ART. - 24 – (facoltativo)

Il Collegio dei Proviviri è eletto dalla Assemblea degli associati ed è composto da tre componenti, anche non associati. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente e dura in carica quattro anni. Nel caso di dimissioni o di esclusione di un componente si procede per cooptazione; in ogni caso almeno due componenti devono essere eletti dalla Assemblea.

TITOLO 4° - Patrimonio e risorse

ART. - 25 -

Le entrate dell'associazione sono rappresentate:

- a) dai proventi delle quote associative e delle eventuali "somme aggiuntive";
- b) dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
- c) da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e associati;
- d) dai proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.

ART.-26-

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, tra gli associati, e dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità istituzioni e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali compensi agli amministratori potranno essere erogati solo se previsti da una disposizione di legge.

ART. - 27 -

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di patrimonio, ovvero capitale, ovvero Fondo Comune sia direttamente o indirettamente tra gli associati salvo che la distribuzione non sia imposta per effetto esclusivo di disposizioni di legge.

TITOLO 5° - *Disposizioni finali*

ART. - 28 -

L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico - finanziario sono fissati rispettivamente al 01/01/ al 31/12 di ogni anno

ART. - 29 -

Lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti.

Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il consiglio direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione dell'associazione.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

ART. - 30 -

Le vertenze, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transazione a mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti e il terzo dai due così eletti o, in difetto di accordo, dal presidente del tribunale di competenza rispetto alla sede legale dell'associazione.

ART. - 31 -

La Associazione potrà avvalersi di lavoratori e di volontari. I rapporti di lavoro saranno disciplinati secondo le disposizioni ordinarie o secondo i dettati di cui agli artt. 25 e ss del **DL.36/2021**. Le prestazioni sportive del volontario sono gratuite e potranno essere ristrate, esclusivamente, dei rimborsi spesa giustificati secondo le norme tributarie generali o secondo le previsioni di cui al **DL.36/2021**.

ART. - 32 -

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

